



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
-SEZIONE FALLIMENTARE -**

Circolare del Presidente di sezione

Ai sigg. Giudici delegati

Ai sigg. Curatori fallimentari e ai Liquidatori Giudiziali

Al Dirigente della cancelleria e al personale addetto alla gestione delle procedure

OGGETTO: Rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 33 , V comma, l.f.

La presente circolare è stata oggetto di discussione in apposita riunione dei giudici della Sezione.

Stabilisce l'art. 33 comma V della legge fallimentare che "Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni."

Scopo della norma è di fornire a tutti i soggetti interessati allo svolgimento della procedura la possibilità di usufruire di un panorama informativo tempestivo e completo sugli atti di gestione.

Tale quadro informativo va predisposto anche al fine dell'estrazione dei dati da parte del Ministero della Giustizia.

I rapporti riepilogativi in questione, peraltro, sono utilizzati ai fini delle nomine ai sensi dell'art. 28 l. fall. e rilevano ai fini della richiesta di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 4 l.f.

Tuttavia, nonostante l'importanza sempre maggiore che tale adempimento ha assunto nell'ambito della procedura fallimentare, si è rilevato che in realtà esso non viene compiuto, o non viene compiuto regolarmente, in un numero consistente di casi.

Stante l'importanza degli scopi suindicati ai fini della corretta gestione delle procedure e della massima trasparenza, deve ritenersi che l'osservanza della norma sia assolutamente inderogabile ed il mancato adempimento delle relative prescrizioni assume rilevanza al fine di possibili iniziative disciplinari.

Con la presente circolare si richiama quindi alla piena osservanza della disposizione, facendo presente che il tema sarà oggetto di particolare attenzione da parte dei giudici e di una specifica attività di monitoraggio operata dalla Sezione fallimentare.

E' opportuno sottolineare a tal proposito che la relazione semestrale del curatore, per essere correttamente inserita nel sistema SIECIC, tanto da consentire l'utilizzazione informatica dei relativi dati, non può essere trasmessa solo in linguaggio Word o in PDF, **ma deve essere obbligatoriamente predisposta anche in formato XML** secondo le prescrizioni tecniche adottate dal Ministero della Giustizia nelle istruzioni per il Processo Telematico, il quale impone che l'atto deve contenere le informazioni strutturate indicate (tra cui attivo, passivo, entrate, uscite, cause pendenti, incarichi a professionisti, piani di riparto, cause ostative alla chiusura ecc.).

Altrettanto necessario è che **la compilazione sia completa su tutti i campi richiesti.**

Stabilisce invero l'art. 16 bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 9-septies. Che *"I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali"*.

Dunque, la redazione e la trasmissione alla cancelleria dei rapporti riepilogativi non sono a forma e contenuto liberi, ma sono soggette al rispetto pieno delle prescrizioni di cui sopra ed i curatori e gli altri organi che ne sono tenuti (ad esempio, ne è tenuto il liquidatore della procedura di concordato preventivo, ex art. 182 u.c. l.f.) devono necessariamente adeguarsi e procedere in conformità.

Al fine quindi di adempiere regolarmente a tale obbligo, tutti i curatori dovranno necessariamente predisporre i rapporti riepilogativi nel predetto linguaggio XML, per il quale potranno far riferimento alle indicazioni contenute nel sito del Ministero della Giustizia.

Pare utile segnalare a tal proposito, per maggior chiarimento, che i professionisti i quali per la gestione delle procedure si avvalgono del gestionale FALLCO FALLIMENTI, con cui questo Tribunale ha adottato una apposita convenzione, possono far ricorso alle funzioni informatiche messe a disposizione dal relativo software "Rapporto riepilogativo ex art. 33 LF comma 5", che adotta un modello integralmente aderente a quanto richiesto dal Ministero della Giustizia.

Per i professionisti che invece non si avvalgono del predetto programma gestionale per la gestione di una o più procedure, al fine di agevolare la regolare esecuzione dell'adempimento in discorso, è stata predisposta una apposita

funzione raggiungibile mediante un link presente sul sito internet www.fallimentiroma.com, dove, previa richiesta, verranno trasmesse al professionista le credenziali di accesso ad una pagina dedicata per la predisposizione di tale relazione e per il deposito della stessa nel registro Siecic.

Detta procedura è del tutto gratuita.

Si sottolinea che le presenti prescrizioni sono immediatamente operative e riguardano tutti i fallimenti di "nuovo rito", e i concordati liquidatori dichiarati o aperti successivamente al 16 luglio 2006.

Nel caso in cui i rapporti riepilogativi siano stati inviati sino a questa data con formato diverso da quello qui indicato, i curatori e i liquidatori delle procedure di concordato preventivo dovranno depositare entro il termine del 30 settembre 2016 un primo rapporto riepilogativo redatto secondo il modello indicato e messo a disposizione.

Tutto ciò premesso:

- **si dispone che tutti i professionisti che ne sono tenuti (si ribadisce, la prescrizione vale per tutti i fallimenti di "nuovo rito", dichiarati successivamente al 16 luglio 2006), provvedano a redigere i rapporti informativi in oggetto, entro la data del 30 settembre 2016;**
- la redazione e trasmissione di tali atti deve avvenire **secondo il modello di redazione Ministeriale**.
- si sottolinea che il mancato adempimento potrà essere valutato quale inadempienza ai fini della revoca;

Per consentire a tutti i Curatori (clienti e non clienti) di predisporre tale rapporto riepilogativo, Zucchetti Software Giuridico ha predisposto uno specifico sito internet (www.fallimentiroma.com), che contiene l'elenco di tutte le procedure

informatizzate mediante il software Fallco, e che consente **anche ai “non clienti Fallco”** di chiedere le credenziali di accesso all'area riservata per utilizzare una versione “light” gratuita per la sua compilazione.

E pertanto:

- a) per i professionisti i quali già utilizzano il software Fallco per la gestione della procedura, il rapporto riepilogativo ex art. 33, V comma, l.f. deve essere redatto secondo il modello già esistente nelle funzioni informatiche di tale gestionale;
- b) i professionisti che non utilizzano tale software nella singola procedura, al fine di avvalersi dell'ausilio predisposto e di ricevere le credenziali di accesso **dovranno trasmettere via email la sentenza dichiarativa di fallimento o il decreto di omologazione** del concordato preventivo in PDF (al fine di consentire l'acquisizione dell'anagrafica della procedura) all'indirizzo mail **marketing@fallco.it** specificando che chiedono le credenziali di accesso per il “progetto rapporto riepilogativo” del Tribunale di Roma; il servizio clienti di Zucchetti trasmetterà le credenziali via email e le istruzioni su come effettuare la registrazione al sito a ciascun richiedente (senza alcuna spesa). I nuovi utenti si registreranno, e accedendo al sito potranno scaricare la guida operativa per la compilazione del rapporto riepilogativo.
Il servizio assistenza Zucchetti contatterà telefonicamente ciascun nuovo utente per accompagnarlo nelle diverse operazioni;
- c) Zucchetti organizzerà a breve, in Roma, corsi gratuiti di formazione sulla compilazione del suddetto rapporto riepilogativo.

Al fine di agevolare la compilazione corretta dei rapporti, ciascun curatore potrà rivolgersi per informazioni e chiarimenti al personale Zucchetti presente in sezione nella stanza 213.

La presente circolare sarà trasmessa a mezzo PEC a tutti i curatori ed inserita nel sito del Tribunale.

Roma, 21.6.2016.

Il Presidente di Sezione

Dott. Antonino La Malfa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonino La Malfa', written in a cursive style.